

RG. n° 17962/2019 + 206/2020

# Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

Il collegio nella seguente composizione

dr.ssa Patrizia Pompei	Presidente
dr. Niccolò Calvani	Giudice relatore
dr. Roberto Monteverde	Giudice

riunito nella camera di consiglio del 23/6/2020 in esito all'udienza del 15/6/2020 tenuta in forma scritta ai sensi dell'art. 83/7-h dL 18/2020 ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

Il curatore del Fallimento \_\_\_\_\_ : Spa (d'ora in poi: \_\_\_\_\_) ha chiesto il sequestro conservativo di beni e crediti di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, amministratori succedutisi nella gestione della società; e di \_\_\_\_\_

sindaci anch'essi succedutisi nel collegio di controllo, in misure differenti per ciascuno di essi, fondando la sua domanda cautelare, prodromica ad azione di responsabilità, su due aspetti:

A) la indebita protrazione dell'attività sociale dall'1/1/2013, momento in cui il capitale era sceso sotto il limite minimo previsto dalla legge rendendo impossibile il perseguimento dell'oggetto sociale, al 26/4/2016, data di dichiarazione di fallimento ad opera del Tribunale di Firenze; con passività registrate nel periodo pari ad € 180.268,34;

B) l'illecito compimento di attività (precisamente: il rilascio di fidejussioni) che \_\_\_\_\_ non avrebbe potuto compiere, in ragione dell'entità del capitale di cui aveva effettiva disponibilità nonché del carattere prevalente - o meglio, esclusivo - di essa rispetto alle altre attività svolte dalla società.

Con ordinanza del 13/12/2019 il giudice ha accolto parzialmente il ricorso:

- ha ritenuto fondato il primo addebito, poiché alla data dell'1/1/2013 il capitale sociale era inferiore alla misura minima (se non, addirittura, interamente perduto) imposta dalla legge per l'attività svolta da [redacted], si da rendere impossibile il perseguimento dell'oggetto sociale e imporre lo scioglimento della società; ha quindi quantificato (nella minor somma di € 177.757,38) il danno provocato dall'indebita prosecuzione dell'attività, ritenendone responsabili tanto gli amministratori quanto i sindaci, ciascuno nella misura corrispondente al periodo di permanenza in carica, e autorizzato il sequestro per gli importi conseguenti;

- ha invece respinto il secondo addebito, riconoscendo l'illiceità della condotta ma affermando l'insussistenza di un danno.

Contro l'ordinanza sono stati presentati reclami; in questa sede si esaminano congiuntamente (essendo stati riuniti i due procedimenti) quello proposto dal curatore del Fallimento, comprendente il reclamo incidentale del consigliere di amministrazione [redacted], e quello proposto dai [redacted] [redacted], in seno al quale ha avanzato reclamo incidentale l'AU Santi.

Il **Curatore di [redacted]** che si è costituito anche nel reclamo dei Sindaci Marconi-Raggi-Musetti contestandone la fondatezza, chiede la riforma dell'ordinanza nella parte in cui ha respinto il ricorso in relazione alla pur affermata illiceità dell'attività svolta, ed in relazione al quale sviluppa il primo motivo di reclamo (I).

Seguono altri due motivi di reclamo che attengono (II) alla esclusione di una voce di danno (spese della procedura concorsuale) e (III) alla imputazione dei danni ai singoli convenuti.

(I) Riferisce il reclamante che [redacted] era società iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, in forza di mendaci dichiarazioni rese alla Banca d'Italia, laddove attestava di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore: in particolare, la Società dichiarava di possedere un capitale liquido pari al minimo esatto dalla legge, laddove, limitandosi al periodo preso in considerazione (gennaio 2013 - aprile 2016), aveva in realtà un capitale assai inferiore, anzi del tutto perduto.

L'inserimento nell'elenco generale degli intermediari consentiva:

con un capitale non inferiore ad € 600.000, di svolgere attività di finanziamento, esclusa la prestazione di garanzie al pubblico;

- con un capitale non inferiore ad € 1.500.000, di svolgere anche l'attività di rilascio di polizze fideiussorie, purché in via non prevalente.

È invece emerso da indagini penali che la società, pur non possedendo un capitale di € 1.500.000 (e in realtà, secondo il Fallimento, neppure di € 600.000), rilasciava fideiussioni in via addirittura esclusiva, mentre, per svolgerla con tale modalità, oltre a requisiti finanziari e patrimoniali che non aveva, avrebbe necessitato di una ulteriore, apposita autorizzazione della BdI che ne consentisse l'inserimento nell'elenco ristretto di cui all'art. 107 TUB - e che la società fallita non aveva mai conseguito.

Il rilascio di polizze fideiussorie da parte di [REDACTED] sarebbe perciò da ritenersi illecito, e da questa condotta sarebbe derivato un danno pari ad € 1.963.979,84 ulteriore rispetto a quello da indebita prosecuzione dell'attività e costituito dai crediti per le garanzie prestate, insinuati al passivo del Fallimento.

Lo stesso giudice della cautela ha qualificato come illecita l'attività in parola ma, proprio perché tale, e segnatamente perché contrastante con norma imperativa, ha ritenuto che i contratti in tal modo posti in essere da Delta fossero nulli; con la conseguenza che i crediti da essi derivanti non avrebbero potuto essere ammessi al passivo e, dunque, non sarebbe ravvisabile un danno, se non nella misura in cui le polizze emesse erano state già pagate.

Afferma il reclamante l'erroneità dell'ordinanza, in tale parte, poiché non potrebbe predicarsi alcuna nullità dei contratti di fideiussione o, al più, solo una nullità relativa non opponibile da chi l'ha provocata.

(II) Il secondo motivo del reclamo del Curatore attiene alla esclusione, dal novero dei danni risarcibili, delle spese della procedura concorsuale, indicativamente quantificate in € 200.000: ha ritenuto il giudice di prime cure che tali spese non potessero costituire danno perché sarebbero state sostenute anche se gli organi sociali avessero chiesto tempestivamente il fallimento della società.

Il curatore afferma invece che i costi della procedura non devono essere posti a carico della massa, dal momento che il fallimento è il prodotto delle attività illecite di amministratori e sindaci e, senza esse, non si sarebbe verificato.

(III) Infine, il reclamante ritiene errato il criterio di imputazione del danno adottato dal giudice della cautela: il quale, per ciascuno dei convenuti, ha circoscritto la responsabilità al danno cagionato da fatti posti in essere in

corrispondenza della sua permanenza in carica, con esclusione di quelli prodottisi successivamente alla cessazione.

Secondo il curatore, i principi generali sulla causalità omissiva impedirebbero di ritenere che le dimissioni di un organo possano recidere l'efficienza causale della sua inerzia, che permarrebbe fino a quando non sia interrotta da una condotta attiva, e alla quale, quindi, sarebbero imputabili anche i danni pur venuti in esistenza successivamente alla dimissione della carica.

\*

Nel procedimento introdotto dal Curatore (RG 206/2020) si è costituito [REDACTED] negando ogni sua responsabilità: egli, consigliere del CdA dal 4/4 all'8/9/2014, si adoperò per capire i motivi e individuare i rimedi idonei a risollevarne le sorti societarie, oltre tutto percependo un compenso ridottissimo (€ 2.137 per l'intero periodo), ma presentò le sue dimissioni non appena "*prese consapevolezza della esistenza di fattori che fuoriuscivano dal suo controllo*".

Ciò detto, Proietti eccepisce l'inammissibilità del reclamo del Curatore nella parte in cui conterrebbe una modifica della domanda: e infatti, mentre nel primo grado cautelare il Fallimento gli imputava un danno di € 1.188.722 (in tesi) o di € 208.241 (in ipotesi), con l'impugnazione ascrive al convenuto un danno di € 1.350.397 o, rispettivamente, di € 558.241, pur senza allegare alcun mutamento di circostanze.

Nel merito: con riferimento ai contratti di fideiussione, il reclamato afferma che il CdA di cui faceva parte non ne stipulò alcuno ma, solamente, effettuò il pagamento di € 250.000 inerente ad una polizza stipulata dal precedente AU Santi; e questo fece legittimamente poiché, essendo il contratto valido nei confronti del creditore garantito, come affermato dallo stesso Fallimento, non poteva esservi modo di evitare il pagamento. Pertanto [REDACTED] chiede che il Collegio, a modifica dell'ordinanza di primo grado, scomputi l'importo in oggetto dalle voci di danno poste a suo carico.

Con riguardo alla prosecuzione dell'attività, nessun danno si sarebbe verificato perché, durante la gestione del CdA, il capitale sociale sarebbe rimasto costantemente positivo.

Quanto alle spese della procedura concorsuale, esse sarebbero eccessive e non provate e, in ogni caso, sarebbero state ugualmente sostenute se fosse stata presentata tempestivamente una domanda di fallimento in proprio.

Con riferimento al terzo motivo di reclamo, la suddivisione del debito tra i convenuti risponderrebbe ad un principio cardine del nostro ordinamento, ossia la graduazione della responsabilità in ragione delle condotte tenute.

I convenuti [REDACTED], avendo proposto distinto reclamo contro la stessa ordinanza, si sono limitati a richiamarlo; di esso si tratterà in separata ordinanza.

\*\*

Hanno proposto autonomo reclamo i Sindaci [REDACTED] costituiti anche in quello introdotto dal Fallimento per contestarlo siccome infondato.

[REDACTED] ritengono corretta l'ordinanza laddove ha qualificato nulli i contratti di fideiussione stipulati da [REDACTED] mentre ne affermano l'erroneità nella parte in cui, partendo dal presupposto che l'oggetto sociale della Società prevedesse l'attività di rilascio di fideiussioni, rileva che il capitale sociale era inferiore alla soglia minima di € 1.500.000, per desumerne l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e, quindi, la necessità di sciogliere la società alla data dell'1/1/2013; in aggiunta, secondo il giudice, il patrimonio di Delta era probabilmente sceso in area negativa, essendo stata eliminata senza apparente giustificazione una voce del passivo (il Fondo Rischi su Crediti di € 1.186.721) - ripristinata la quale il capitale sarebbe risultato totalmente azzerato e la Società avrebbe dovuto essere sciolta anche per questo motivo; di conseguenza la prosecuzione dell'attività sarebbe stata indebita e, per i sindaci, fonte di responsabilità l'omessa adozione delle misure atte a mettere la società in liquidazione.

Affermano dunque i reclamanti che:

- A) il DM 29/2009 prevedeva, per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 106 TUB, un capitale minimo di € 600.000, che saliva ad € 1.500.000 (art. 10) soltanto se l'intermediario avesse svolto anche l'attività di rilascio di garanzie al pubblico, seppur in forma non prevalente; in tal caso, occorrevano però ulteriori requisiti, tra i quali l'espressa indicazione nell'oggetto sociale dell'attività di rilascio di garanzie;
- B) l'oggetto sociale di [REDACTED] non contemplava però l'esercizio dell'attività di finanziamento tramite fideiussioni, né in via prevalente né in via occasionale, di conseguenza il capitale minimo necessario doveva essere solo quello di € 600.000 previsto per l'iscrizione all'elenco generale degli intermediari; e, disponendo la società di un capitale iniziale di €

1.642.859, la perdita registrata nell'anno 2012 (€ 523.709) lo faceva scendere sotto la soglia di 1,5 milioni, ma non sotto quella di 600 mila;

- C) non potrebbe quindi predicarsi l'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, che era quello di una semplice società finanziaria; né il patrimonio netto sarebbe mai sceso in area negativa: il Fondo Rischi, infatti non sarebbe stato eliminato bensì computato in detrazione della voce "Crediti Diversi", diminuita dell'importo corrispondente;
- D) nessuna responsabilità potrebbe essere ascritta ai sindaci per non aver adottato le misure idonee alla messa in liquidazione della società: l'attività di rilascio di garanzie sarebbe stata svolta dagli amministratori tramite intermediari terzi dotati dei requisiti di legge ed in maniera del tutto occulta, non conosciuta né conoscibile dai sindaci; il Collegio aveva notizia solo di una intenzione dell'organo di gestione di svolgere, in futuro, l'attività di rilascio di garanzie, e proprio in vista di questo progetto aveva chiesto che la società fosse ricapitalizzata e dotata di una struttura organizzativa adeguata.

Solo nell'aprile 2014, per la prima volta, il Collegio, a seguito della verifica delle causali di movimenti di estratto conto, ha preso atto che l'organo amministrativo stava in realtà svolgendo l'attività in oggetto e, di conseguenza, lo ha invitato ad una immediata sospensione, subito disposta dal CdA subentrato all'AU Santi.

In via subordinata, i reclamanti contestano l'equiparazione quantitativa della loro responsabilità a quella degli amministratori che hanno posto in essere gli illeciti, nonché la considerazione di alcune delle voci di danno computate dal giudice di prime cure: in particolare negano che rappresentino danno ad essi imputabile il pagamento di polizze (€ 250.000), che i sindaci non potevano intercettare né impedire, il pagamento - doveroso - di tributi sui ricavi dell'attività svolta (€ 126.495,70), ed il prelievo di utili in favore del socio (€ 199.050) effettuato in autonomia dagli amministratori.

Infine, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di *compensatio lucri cum damno*: poiché non vi è prova dell'impiego che hanno avuto i premi incassati per le polizze sottoscritte, non potrebbe sostenersi che la liquidità sia stata "*drenata per mantenere in piedi l'attività illecita e per provvedere al pagamento dei compensi degli organi sociali*", essendo comunque irrilevante la destinazione che i premi riscossi avrebbero avuto.

Quanto al *periculum in mora*, i reclamanti lamentano che il giudice abbia operato una inversione dell'onere della prova, laddove ha osservato che nessun convenuto aveva dato prova della consistenza economica del suo patrimonio; prova che, peraltro, sarebbe stata invece data, dimostrando la proprietà di immobili e la sussistenza di coperture assicurative per valori che superano senz'altro il debito loro ascritto.

\*

Nel giudizio di reclamo introdotto dai Sindaci [REDACTED] (RG 17962/2019) si è costituito [REDACTED] svolgendo reclamo incidentale:

- premette che, per gli stessi fatti, pende processo penale avanti al Tribunale di Spoleto, talché il presente procedimento dovrebbe essere sospeso in attesa della definizione di quello, ove si accerterà se l'attività svolta fosse lecita o illecita;

- afferma di aver svolto l'attività consentita dall'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, seguendo le indicazioni del Collegio Sindacale;

- sottolinea che, con scrittura del 6/5/2014, tutte le pretese creditorie dei beneficiari delle polizze e le obbligazioni scaturenti dalle garanzie emesse sono state cedute a Confidi Centrale – Consorzio Garanzia Fidi, con liberazione di [REDACTED], talché male avrebbero fatto gli organi fallimentari ad ammettere al passivo quei crediti; anche relativamente alla somma pagata di € 250.000 vi sarebbe scrittura privata del 26/8/2014, con la quale un terzo ([REDACTED] [REDACTED] Srl) si è obbligato a mallevare [REDACTED] per ogni somma dovuta per le fidejussioni FEMA;

- assume l'infondatezza dell'addebito del passivo maturato nel periodo di sottocapitalizzazione (€ 123.314,97, per il periodo di sua permanenza in carica), non essendo mai sceso il capitale della Società sotto la soglia di € 600.000 e non ricorrendo, perciò, obbligo di scioglimento; quanto al prelievo di € 199.050, si tratterebbe di un regolare prelievo di utili spettanti come socio; l'addebito delle spese della procedura concorsuale (€ 200.000) sarebbe consequenzialmente infondato.

Santi chiede quindi la revoca dell'ordinanza reclamata o, in subordine, che sia ridotto il limite a concorrenza del quale il sequestro è stato concesso.

↔

**(1) Questioni preliminari.**

La richiesta di sospensione del procedimento avanzata da Santi non può essere accolta, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra processo penale e cause civili, tanto più considerando che nel primo risulta essere parte, in veste di imputato, il solo [REDACTED].

L'eccezione di inammissibilità del reclamo, sollevata da [REDACTED], è infondata: i diversi importi indicati nel reclamo, infatti, non sono conseguenti ad una domanda nuova, semplicemente – al netto di un errore di calcolo o di battitura (l'importo di € 558.241 è indicato quale somma di € 250.000 + 200.000 + 8.241, il cui totale naturalmente è 458.241) derivano dall'intreccio delle diverse imputazioni (a [REDACTED], piuttosto che al successivo Cda) operate dal ricorrente e dal primo giudice del pagamento di € 250.000 facente parte della fideiussione FEMA – e che non spettava al Curatore fare oggetto di reclamo.

\*\*

**(2) Il rilascio di fideiussioni.**

L'art. 106 TUB, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, subordinava l'esercizio delle attività finanziarie al possesso di un requisito formale (l'iscrizione in un elenco generale tenuto dall'UIC) a suggello della sussistenza di alcuni requisiti sostanziali (tra i quali l'esistenza di un capitale sociale non inferiore al quintuplo di quello minimo previsto per le SPA, ossia € 600.000); il successivo art. 107 prevedeva però che per alcune specifiche attività potessero essere imposti altri requisiti, il possesso dei quali avrebbe legittimato l'iscrizione in un elenco speciale destinato appunto a questi soggetti.

Le disposizioni regolamentari, cui la legge ha fatto un rinvio recettizio, erano dettate dal DM 29/2009:

- all'art. 10, che poco aggiungeva, ai fini che qui interessano, all'originario testo dell'art. 106 TUB,

- all'art. 11, per il quale l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico presupponeva il possesso di un capitale sociale versato di 1,5 milioni di Euro e l'espressa menzione di tale attività nell'oggetto sociale; sussistendo questi requisiti, l'intermediario iscritto nell'*elenco generale* ex art. 106 avrebbe potuto prestare garanzie, *purché in forma non rilevante né prevalente*;

- all'art. 16, in forza del quale il possesso di tutti i predetti requisiti più uno ulteriore (patrimonio non inferiore a 5 milioni, laddove l'art. 11 ne esigeva uno non inferiore a 2,5 milioni) legittimava l'iscrizione nell'*elenco speciale* ex art.

107 e lo svolgimento dell'attività di rilascio di garanzie anche *in forma rilevante o prevalente*, o addirittura esclusiva.

Di fronte a questo quadro normativo, l'ordinanza ed il reclamo proposto dal Fallimento pongono un tema delicato, ossia l'enucleazione della norma imperativa: e cioè se sia tale solo quella che subordina l'esercizio di un'attività al presupposto formale dell'iscrizione ad un albo, o anche quella che esige il possesso dei requisiti sostanziali. Il quesito si pone ovviamente nei casi – come il presente – in cui l'inserimento nell'elenco sia avvenuto per errore o in forza di un'attività illecita del soggetto richiedente (oppure, in ipotesi, di chi era preposto all'esame della richiesta), casi nei quali si verifica una scissione tra l'apparenza formale (abilitazione attestante l'idoneità a svolgere l'attività) e la situazione sostanziale (possesso dei requisiti abilitanti).

Questo collegio ritiene fondato l'assunto secondo il quale solo l'imposizione di formalità sia qualificabile come imperativa: l'istituzione di un elenco, albo o simili assolve alla finalità di fornire al mercato di riferimento il massimo possibile di trasparenza e garanzia di correttezza, fondando la ragionevole presunzione che i soggetti iscritti siano in possesso dei requisiti sostanziali esatti dalla legge; requisiti, la cui sussistenza non è verificabile dai singoli, potenziali fruitori del servizio, ma solo dall'Ente depositario dell'albo/elenco.

I sindaci [REDACTED], nel sostenere la contrarietà a norma imperativa dei contratti di fideiussione stipulati, affermano che [REDACTED] non era legittimata all'esercizio di tale attività (peraltro non esplicitata nell'oggetto sociale: sul tema torneremo più avanti) che, dunque, svolgeva abusivamente; e citano Cass. SU 26724/2007, secondo cui tra le norme imperative *“sono ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalle legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa”*.

Ma, tra le condizioni soggettive in difetto delle quali la stipulazione di un contratto è vietata, la Corte menziona appunto il rilascio di autorizzazione o l'inserimento in un albo obbligatorio – non la sussistenza dei requisiti

legittimanti l'iscrizione; talché la sanzione di nullità investe i contratti stipulati con l'intermediario abusivo (tale essendo quello non iscritto), poiché, in assenza di iscrizione, neppure vi è un legittimo affidamento da tutelare: gli elenchi di cui si parla sono pubblici e chi si rivolge ad un intermediario può – è tenuto a – verificare che si tratti di soggetto abilitato.

Affermare la nullità assoluta dei contratti stipulati con gli intermediari inseriti nell'elenco, ma erroneamente, significherebbe ingenerare nel mercato uno stato di permanente incertezza sulla stabilità dei contratti posti in essere, poiché nessun operatore potrebbe sapere *ex ante* se il soggetto a cui si è rivolto, selezionato dall'albo, vi è stato inserito correttamente o meno; con questo, verrebbe meno la stessa ragione d'essere dell'elenco e, quindi, della norma imperativa contenuta nell'art. 106 TUB.

Come visto sopra, il rilascio di garanzie in forma non rilevante né prevalente richiedeva, sul piano formale, l'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB: e [REDACTED] vi era iscritta, dunque la sottoscrizione di fidejussioni, per quanto atto *contra legem* sul piano amministrativo e su quello interno della gestione societaria (per l'assenza di un capitale di 1,5 milioni e per il carattere prevalente dell'attività), sul piano contrattuale esterno era valido, poiché la contrarietà alla legge non risiedeva nella violazione della norma imperativa ma nella inesistenza di presupposti di fatto a monte della norma imperativa stessa.

Osservano ancora i Sindaci che lo stesso Fallimento avrebbe riconosciuto l'assenza dei presupposti sia formali che sostanziali, qualificando come "abusiva" l'attività di rilascio di garanzie da parte di [REDACTED]; si potrebbe replicare che il Fallimento ha in realtà sostenuto che la Società non poteva esercitare quell'attività perché – sul piano sostanziale – non disponeva del capitale necessario e – sul piano formale – non era inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, indispensabile per svolgerla in forma prevalente; ma, al di là dell'interpretazione di espressioni che né valgono come confessione (in quanto sono considerazioni in diritto), né delimitano la domanda (evincibile dall'interezza dell'atto, non da singole parole), resta il fatto, non sovvertibile, che [REDACTED] possedeva il requisito formale necessario al rilascio di garanzie in forma non prevalente (l'iscrizione all'elenco generale ex art. 106 TUB), talché non può parlarsi di nullità dei contratti per violazione della norma imperativa.

Vanno esaminati, a questo punto, profili non valutati (perché assorbiti) nel giudizio di primo grado cautelare ed inerenti alla sussistenza del danno: da un

lato, il fatto che il curatore potrebbe agire in rivalsa verso i debitori garantiti, recuperando quanto avesse pagato ai creditori; da altro lato, l'eccezione di *compensatio lucri cum damno*.

L'argomento relativo all'azione di regresso non può essere condiviso: essa è esercitabile solo dopo l'avvenuto pagamento; la curatela dovrebbe, quindi, prima pagare i creditori garantiti, e poi rivalersi verso i debitori in ragione di quanto pagato. Ma allo stato non vi è alcuna certezza della concreta possibilità di recuperare i pagamenti che la procedura dovrà effettuare, mentre il debito attuale verso i creditori è sicuro, risultando dallo stato passivo.

Quanto alla *compensatio*, i convenuti sottolineano come [REDACTED] se dall'attività illecita ha subito un danno pari ai debiti assunti nei confronti dei creditori garantiti, al contempo ha incassato i premi o corrispettivi dai debitori in favore dei quali sono state rilasciate le fideiussioni.

L'eccezione non appare fondata: dalle indagini della GdF, riferite (senza smentite) dal Curatore, risulterebbe che [REDACTED] abbia incassato premi per complessivi € 2.648.314,48, ma non a fronte dei crediti attualmente insinuati al passivo e derivanti dal mancato pagamento di fideiussioni (€ 1.313.979,84), bensì a fronte dell'intero ammontare di capitale (€ 192.803.765,49) garantito da Delta nel periodo 1/1/2014-23/7/2015.

La *compensatio*, per essere validamente opposta, deve riguardare quel vantaggio che discende dallo stesso rapporto giuridico che ha generato il danno, non da altri eventuali rapporti. In relazione alle fideiussioni che hanno provocato danno, si potranno quantificare nel giudizio di merito i premi incassati: allo stato vi è solo un conteggio operato dal Fallimento e non contestato, secondo cui la media dei premi incassati per ciascuna polizza (totale premi diviso numero di fideiussioni) sarebbe inferiore a 2000 Euro per ogni garanzia prestata; moltiplicando 2000 per il numero di rapporti fideiussori (7) posti a fondamento della richiesta di risarcimento, si ottiene somma trascurabile in questa sede.

Piuttosto, e infine, se si afferma che i contratti di fideiussione sottoscritti da Delta erano validi verso i terzi, si deve desumerne l'insussistenza di una responsabilità da parte del CdA di cui ha fatto parte [REDACTED] per aver pagato una polizza escussa - ma precedentemente stipulata dall'AU [REDACTED] rispetto ad essa, infatti, l'illecito consiste nell'aver sottoscritto il contratto, ma una volta assunti obblighi contrattuali (validi) nei confronti del terzo, non vi era modo di rifiutare l'adempimento: salvo imputarne gli effetti negativi al [REDACTED]